



COMUNE DI ARTÀ TERME

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: Servizio Tecnico

OGGETTO: Adozione della variante n. 22 al Piano Regolatore
Generale Comunale (P.R.G.C.).

DELIBERA N°

DATA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Arta Terme è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 22.12.2005;

Che con Decreto del Presidente della Regione n. 085/Pres del 23.03.2006 è stata confermata l'esecutività della succitata delibera;

Che in sede di D.P.Reg. n.85/Pres./2006 sono state prescritte le modifiche necessarie al totale superamento delle riserve espresse con Delibera Giunta Regionale n. 1533 d.d. 11/05/2004;

Dato atto che quest'Amministrazione comunale ha incaricato l'arch. Fabiana Brugnoli da Torreano per la redazione della presente variante urbanistica riguardante, nella sostanza, l'aggiornamento della normativa di attuazione a disposizioni normative sopravvenute e la sua riorganizzazione, parziali modifiche alla zonizzazione e normativa di piano di carattere non sostanziale e l'inserimento nella cartografia di progetto del P.R.G.C. della base catastale aggiornata;

Visti gli elaborati progettuali della variante urbanistica in questione, d.d. "marzo 2015", a firma dell'arch. Fabiana Brugnoli, che sono costituiti da:

1. fascicolo 1: Relazione - Elaborati grafici;
2. fascicolo 2: Normativa di attuazione;
3. Tav. 1 zonizzazione – scala 1:10.000;
4. Tav. 2a zonizzazione – scala 1:2.000;
5. Tav. 2b zonizzazione – scala 1:2.000;
6. Tav. 2c zonizzazione – scala 1:2.000;
7. Tav. 2d zonizzazione – scala 1:2.000;
8. Tav. "Legenda";
9. Relazione di verifica preventiva degli affetti significativi sull'ambiente;

Rilevato che per i suoi contenuti la presente variante rientra nelle fattispecie di cui all'art. 63, comma 5 della L.R. 5/2007 e s.m.i. e la procedura di approvazione è disciplinata dal relativo regolamento attuativo - parte 1^a Urbanistica (art. 17 del D.P.Reg. 20/03/2008 n. 86/Pres.);

Appurato che come dichiarato dall'asseverazione del progettista allegata agli elaborati di cui sopra, la variante in adozione non interessa e non ha alcuna incidenza sui Siti di Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS), inseriti nell'elenco degli ambiti proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

Considerato che per quanto attiene alle disposizioni di tutela di cui D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, dalla Parte Terza – Beni paesaggistici, la variante in oggetto non necessita di procedure amministrative a riguardo;

Dato atto che ai fini del raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti non risultano interessati beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione;

Considerato che per quanto attiene agli aspetti di natura geologica è stato acquisito il parere, prot. 6376 del 10.03.2015 (parere n. 05/2015) del Servizio Geologico della Direzione Centrale Ambiente a Lavori Pubblici, favorevole sulla compatibilità fra le previsioni della variante e le condizioni idro-geologiche del territorio;

Dato atto che la variante in adozione non prevede nuove aree per servizi ed attrezzature collettive e non sussiste quindi la necessità di intraprendere la procedura stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 327/2001;

Vista la vigente normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs 4/2008, L.R. 16/2008, D.Lgs.152/2006);

Richiamata la delibera giuntale del 02.04.2015, esecutiva, con la quale, tra l'altro, viene preso atto che la variante n. 22 al P.R.G.C., così come redatta dal professionista incaricato, NON determina effetti significativi sull'ambiente e quindi non si ritiene assoggettabile alla procedura di VAS;

Richiamata la L.R. 5/2007 riguardante la "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" e s.m.i.;

Richiamato il Regolamento attuativo alla L.R. 5/2007 – parte I^a urbanistica - di cui al D.P. Reg 20.03.2008, n. 086/Pres e s.m.i.;

Ritenuto che la variante n. 22 al P.R.G.C., così come elaborata nei contenuti, sia meritevole di adozione;

Visto il Dec. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile di Servizio competente;

Visto l'art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21;

Con voti resi ed accertati nelle forme di legge

d e l i b e r a

- 1) di dare atto e far proprio quanto riportato in premessa;
- 2) di adottare, per le ragioni di cui alle premesse, ai sensi dell'art. 17 del D.P.Reg. 20/03/2008 n. 086/Pres. (Regolamento attuativo alla L.R. 5/2007 – parte I^a urbanistica), la variante urbanistica n. 22 al P.R.G.C., così come elaborata dall'arch. Fabiana Brugnoli da Torreano in data "marzo 2015";
- 3) di riconoscere quali elementi costitutivi della sopraccitata variante gli elaborati progettuali elencati in premessa;
- 4) di demandare alla Giunta Comunale ed al Responsabile del servizio competente l'adozione dei necessari atti previsti e propedeutici all'approvazione della variante;
- 5) di dichiarare, con voti , il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto con l'art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21.



COMUNE DI ARTA TERME

Provincia di Udine

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: Servizio Tecnico

OGGETTO: Adozione della variante n. 22 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto **Sandri Manuel**, in qualità di responsabile del **Servizio Tecnico**
del **Comune di Arta Terme**, ai sensi dell'art 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione succitata in ordine alla sola **Regolarità Tecnica**

ARTA TERME, 07.04.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sandri Manuel